



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

PROVINCIA DI NAPOLI	
P.G. N. 29632	11-10
20 MAR 2007	
Ass. n.:	ASS.R.U. - 150
Responsabile: <i>[Signature]</i>	

Ufficio UPPA  
Servizio programmazione assunzioni e reclutamento

12 MAR 2007

UFF-0010589-12703/2007-1.2.3.4

Provincia di Napoli  
Assessorato alle Risorse Umane

*Art. 60 par. 1  
Post. unico R*

e.p.c. Ministero dell'Economia e delle Finanze

AREA INNOVAZIONE E SISTEMI ORGANIZZATIVI
21 MAR. 2007
PROT. N. 4066

RGS - IGOP  
via XX Settembre  
00100 - Roma

Oggetto: Quesito in merito all'applicabilità dell'art. 1, comma 558, della L. 296/2006.

In merito alla richiesta di parere di cui alla nota di protocollo n. 924 del 21 dicembre 2006, integrata dalla nota del 6 marzo 2007, con la quale codesto ente ha chiesto a questo Ufficio chiarimenti in ordine all'applicabilità delle norme previste dall'articolo di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In particolare, la Provincia di Napoli chiede di sapere se il personale LSU impiegato nello stesso ente per lo svolgimento di attività di supporto ai servizi dei Centri per l'Impiego, possa o meno rientrare nel novero dei soggetti destinatari delle disposizioni previste dal richiamato art. 1, comma 558, della nuova legge finanziaria per il 2007.

Al riguardo, si rappresenta che il comma 558, nel richiamare la categoria di personale di cui all'art. 1, comma 1156, lettera f, della medesima L. 296/2006, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della citata legge finanziaria, gli enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, tra cui rientra codesto Ente, possano procedere alla stabilizzazione dei soggetti collocati in attività socialmente utili, fermo restando il rispetto di detto vincolo e nei limiti dei posti disponibili in organico.

In merito occorre ricordare che l'art. 1, comma 557, della legge finanziaria in considerazione, nel rivedere gli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale, dispone che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma da 655 va 695, i predetti enti assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. Per l'assolvimento di detto fine, nell'ambito della propria autonomia, le amministrazioni richiamate potranno fare riferimento alle disposizioni indicate dallo stesso comma 557.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni sopra formulate, lo scrivente Ufficio è del parere che codesta amministrazione possa procedere alla stabilizzazione del personale di cui in oggetto, nel rispetto dei principi sopra richiamati nonché dei limiti di cui al citato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, assicurando la riduzione delle spese di personale, mediante il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative.

Il Direttore dell'Ufficio  
Francesco Verbaro